



PROPOSTE DI EMENDAMENTI

DDL di conversione del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, recante “Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti”

AC2987

PROPOSTE FONDAMENTALI

1. Rafforzamento capacità amministrativa dei Comuni e delle Città metropolitane titolari di misure PNRR

Aggiungere il seguente articolo:

Art. XX

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali titolari delle misure PNRR)

All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito, con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41, sopprimere le parole "31 dicembre 2026" e sostituirle con le seguenti "31 dicembre 2029"

Motivazione

L'emendamento è necessario per consentire a tutti i soggetti attuatori quanto già previsto dall'articolo 2 del d.l. 19/2026 per le amministrazioni centrali titolari, consentendo quindi, anche agli enti locali, la possibilità di prorogare fino al 31 dicembre 2029 il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'art. 110, comma 1 del TUEL per la verifica e il corretto funzionamento delle attività inerenti all'attuazione delle misure del PNRR.

2. Disposizioni in materia di trasporto rapido di massa

Aggiungere il seguente articolo:

XX

(Disposizioni in materia di trasporto rapido di massa e di manutenzione stradale delle province e delle città metropolitane)

Al decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2025, n. 118, all'art. 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

1-bis. "Ai fini di accelerare le procedure di assegnazione ai Comuni e Città Metropolitane e garantire massima risposta al fabbisogno di infrastrutture per i servizi di trasporto rapido di massa su tutto il territorio nazionale, le Regioni si avvalgono anche delle graduatorie del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, derivanti dalle procedure ad evidenza pubblica di cui alle Linee guida operative per la valutazione degli investimenti nel settore del Trasporto Rapido di Massa (TRM), adottate con Decreto Ministeriale del 21 ottobre 2022,".

Motivazione

L'emendamento si pone l'obiettivo di velocizzare e armonizzare le procedure selettive di progettualità dedicata al trasporto rapido di massa, consentendo alle Regioni che hanno risorse per l'attuazione di quella tipologia di intervento, tipicamente su fondi FER, di

*avvalersi delle graduatorie e delle procedure selettive del MIT, sia per **garantire massima qualità e univocità nella selezione, sia per incrementare la copertura del Fondo previsto dal comma 1, oggi con una dotazione inferiore alla domanda di progetti proveniente dal territorio, sia comuni che città metropolitane.***

3. Ponti Po Città metropolitane e Province

All'arti 1, dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. All'art. 7, comma 4-duodecies, del D.L., 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con L. 21 febbraio 2025, n. 15, sostituire le parole "entro il 30 settembre 2026" con le seguenti "entro e non oltre 12 mesi dalla pubblicazione del decreto che definisce l'elenco degli interventi che possono accedere all'erogazione dei finanziamenti"

Motivazione

L'art. 7, comma 4-duodecies, del D.L., 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con L. 21 febbraio 2025, n. 15 prevede la possibilità di finanziare interventi di messa in sicurezza dei Ponti sul Fiume PO di Province e Città Metropolitane a seguito di apposita manifestazione di interesse da parte degli enti interessati.

A seguito della espressione della manifestazione di interesse, entro il mese di aprile 2025 doveva essere pubblicato il provvedimento di autorizzazione degli interventi da finanziare. Nonostante tale previsione, non risulta ancora pubblicato il decreto di autorizzazione degli interventi, per cui gli enti interessati non hanno ancora potuto avviare le complesse procedure di gara, per le quali è in vigore il termine per l'aggiudicazione dei lavori al 30 settembre 2026.

L'emendamento è quindi finalizzato a posticipare il termine per l'aggiudicazione dei lavori per consentire agli enti di espletare correttamente le procedure di gara, sempre che in tempi rapidi avvenga la pubblicazione del provvedimento di autorizzazione al finanziamento degli interventi.

4. Estensione dei massimi tariffari dell'imposta di soggiorno ai Comuni capoluogo di regione e di città metropolitane

All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

«1-quater. Nei comuni capoluogo di regione e nei comuni capoluogo di città metropolitana, in considerazione delle maggiori esigenze connesse ai flussi turistici, ai servizi pubblici locali e alla valorizzazione del territorio, l'imposta di cui al presente articolo può essere applicata fino all'importo massimo di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.».

Motivazione

La disposizione è finalizzata a semplificare e rendere maggiormente uniforme la disciplina dell'imposta di soggiorno applicabile nei comuni capoluogo di regione e di città metropolitana, eliminando il requisito attualmente previsto del rapporto tra presenze turistiche e popolazione residente ai fini dell'applicazione dell'importo massimo dell'imposta.

L'attuale meccanismo, fondato sul parametro delle presenze turistiche superiori a venti volte il numero dei residenti, presenta infatti elementi di rigidità applicativa e determina disparità tra enti territoriali che, pur sostenendo rilevanti oneri connessi ai flussi turistici, non raggiungono la soglia prevista dalla normativa vigente.

L'adozione della modifica appare urgente per consentire ai Comuni interessati l'ordinata programmazione di bilancio per il 2027

5. Proroga facoltà di aumento tariffe massime dell'imposta di soggiorno

All'articolo 1, comma 683, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "anche nell'anno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "anche negli anni 2026 e 2027";

b) al secondo periodo, le parole: "incassato nell'anno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "incassato negli anni 2026 e 2027".

Motivazione

La disposizione è finalizzata a estendere al 2027 la facoltà, già prevista per l'anno 2025 e 2026, di incrementare fino a 2 euro per notte l'imposta di soggiorno e i contributi alternativi previsti per Roma Capitale e per il comune di Venezia.

La proroga della misura risulta inoltre opportuna nelle more del complessivo riordino della disciplina dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ed appare altresì urgente per consentire l'ordinata programmazione di bilancio per il 2027.

ULTERIORI NORME

6. Canone demaniale marittimo

Dopo l'Art. 14 inserire il seguente:

Art. 14-bis (Disposizioni in materia di canone demaniale marittimo)

1. Gli enti concedenti che bandiscono le procedure di affidamento di cui all'art. 4 della Legge 5 agosto 2022, n. 118, possono chiedere di offrire, in aggiunta od in alternativa a quanto previsto dall'art. 4, comma 6, lettera a) della medesima Legge, anche un rialzo rispetto agli importi dovuti ai sensi dell'art. 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 494. In tal caso, gli importi derivanti dai predetti rialzi restano acquisiti a favore dei bilanci dei medesimi enti.

IN ALTERNATIVA

1. I Comuni che gestiscono le procedure di affidamento delle concessioni demaniali sono autorizzati ad incamerare una quota non inferiore al 30% dell'eventuale rialzo sul canone concessorio previsto nel bando.

Motivazione

Come è noto, i Comuni, su delega delle Regioni, si occupano della gestione del demanio marittimo, impegnando risorse umane e finanziarie per le attività connesse al rinnovo e al rilascio delle concessioni, per la riscossione dei canoni, nonché per interventi di manutenzione delle aree costiere, di difesa e di miglioramento della fruibilità delle aree demaniali.

Al riguardo si evidenzia che il gettito derivante dalla riscossione dei canoni demaniali non va, neppure in minima parte, a beneficio dei Comuni, sui quali ricadono soltanto gli oneri dell'attività amministrativa richiesta. Le risorse incassate vengono riversate per intero nelle casse dello Stato, per un valore complessivo stimato in circa 130 milioni di euro.

L'emendamento proposto è finalizzato a riconoscere ai Comuni, che ospitano le attività concessionarie sul demanio marittimo, la possibilità di prevedere - nei bandi di gara per il rinnovo delle concessioni demaniali marittime - un rialzo sul canone demaniale che resti nel bilancio dei Comuni stessi allo scopo non solo di sostenere le spese amministrative, ma anche di incentivare progetti per la protezione dell'ambiente marino e per il miglioramento delle strutture e dei servizi nel territorio comunale, con beneficio diretto per i cittadini e alla costa.

Tale previsione non necessita di copertura finanziaria in quanto non ha impatti sul bilancio dello Stato.

7. Accelerazione erogazione fondi enti locali

Inserire il seguente articolo:

Al fine di assicurare il rispetto dei tempi di pagamento tra pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 44 comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al ricorrere delle condizioni ivi previste, le amministrazioni statali e regionali competenti per l'erogazione di trasferimenti in denaro a qualsiasi titolo dovuti agli enti locali, nel caso in cui non risulti perfezionato l'iter di emanazione del provvedimento eventualmente necessario all'erogazione in tempo utile per rispettare i termini previsti da leggi, regolamenti, o prassi consolidate, dispongono, a valere sulle dotazioni di cassa disponibili e con procedura di urgenza, il pagamento di un acconto di importo non inferiore al 70 per cento delle somme dovute a ciascun ente beneficiario.

Motivazione

Sono tuttora frequenti i casi di ritardo nell'erogazione di fondi dovuti agli enti locali da diversi ministeri, in ragione del mero mancato perfezionamento formale dei provvedimenti (di norma, decreti ministeriali o del Presidente del Consiglio dei ministri) dopo che sono state completamente espletate le procedure per la determinazione e il riparto dei fondi, unitamente alla comunicazione degli importi assegnati nelle forme di rito a ciascun ente locale beneficiario.

La norma proposta impegna l'amministrazione statale competente alla sollecita erogazione di un anticipo pari ad almeno il 70 per cento dell'importo dovuto, salvo conguaglio e nelle more del perfezionamento dell'atto di assegnazione.

Il tema dei ritardi dei pagamenti tra diversi livelli di governo costituisce un significativo ostacolo alla normalizzazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, oltre che all'ordinata gestione del bilancio degli enti locali, con particolare riguardo a quelli meno dotati di entrate proprie. Il tema è stato sollevato anche nell'ambito dei lavori della Commissione di cui all'articolo 40 del dl n. 19/2024 (commi 4 e ss.), trovando posto in un passo apposito della relazione finale.

L'attuale stato di ritardo nell'erogazione della prima rata del Fondo di solidarietà comunale, dovuta entro fine maggio e ancora non erogata per la maggior parte dei Comuni in ragione del lungo iter di approvazione e controllo del relativo DPCM, mostra in modo diretto l'esigenza di una norma apposita che assicuri la possibilità di interventi urgenti di natura amministrativa in casi come questo, che non presentano alcun rischio di modifica del riparto o di annullamento del provvedimento